

XVI legislatura

A.S. 1905:

"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

Marzo 2010
n. 72



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO	1
<i>Articolo 1 (Principi ispiratori della riforma).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Organi e articolazione interna delle università)</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 (Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)</i>	<i>14</i>
TITOLO II NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO.....	17
<i>Articolo 4 (Fondo per il merito).....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 5 (Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario).....</i>	<i>21</i>
TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO	31
<i>Articolo 8 (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 9 (Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico).....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 10 (Assegni di ricerca)</i>	<i>40</i>
<i>Articolo 11 (Contratti per attività di insegnamento).....</i>	<i>43</i>
<i>Articolo 12 (Ricercatori a tempo determinato).....</i>	<i>44</i>
<i>Articolo 14 (Disciplina dei lettori di scambio)</i>	<i>48</i>
<i>Articolo 15 (Norme transitorie e finali)</i>	<i>49</i>

PREMESSA

Si segnala che l'articolo 15, comma 7, contiene una apposita clausola generale di neutralità finanziaria sul provvedimento, fatta eccezione per l'articolo 5, comma 4, lettera l).

Si segnala altresì la opportunità di richiedere l'aggiornamento della relazione tecnica, atteso che la stessa è riferita al testo presentato il 25 novembre del 2009.

La presente nota reca l'analisi delle sole disposizioni considerate rilevanti ai fini di interesse.

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Articolo 1 (Principi ispiratori della riforma)

Il comma 1 afferma che le università sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione della conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

Il comma 2 stabilisce, che in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della Parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di

responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero».

Il comma 3 prevede che al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il Ministero programma e monitora specifici interventi per la concreta realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito.

Il comma 4 prevede che il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto agli obiettivi e indirizzi, nonché ai risultati conseguiti.

La RT non considera il dispositivo.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che il dispositivo in esame si limita ad esporre la gamma dei principi di massima ispiratori della riforma, va comunque rilevato che il comma 3 stabilisce che il MIUR programmi e monitora specifici interventi, finalizzati alla concreta realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito.

In proposito, dal momento che il citato dispositivo prefigura lo svolgimento di nuove attività, nel segnalare che andrebbe comunque opportunamente inserita una apposita clausola di neutralità finanziaria, si osserva però che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, prescrive che, anche a fronte della assicurazione che la previsione di nuove attività possa essere svolta avvalendosi delle sole risorse già previste a legislazione vigente, tale conferma andrebbe comunque integrata dalle evidenziazione di dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Articolo 2

(Organi e articolazione interna delle università)

Il comma 1 prevede che sono organi delle università statali:

- a) il rettore;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il senato accademico;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il nucleo di valutazione.

Il comma 2 stabilisce che le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di

semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza di specifici vincoli e criteri direttivi¹.

¹ I vincoli sono i seguenti: *a)* attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, del bilancio di previsione annuale e triennale, nonché del conto consuntivo; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto; *b)* determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso università italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali; nomina del rettore eletto con decreto del Presidente della Repubblica; *c)* durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile; *d)* attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca; ad approvare i relativi regolamenti previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c); *e)* costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell'università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; *f)* attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, da trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a); *g)* composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso; nomina del presidente designato con decreto del Presidente della Repubblica; *h)* durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta; *i)* sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico; *l)* attribuzione al direttore generale della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; *m)* composizione del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra dirigenti e funzionari dello stesso Ministero; uno effettivo ed uno supplente designati dalle università tra dirigenti e funzionari del Ministero; designazione di un componente effettivo da parte dell'università; nomina dei componenti con decreto rettorale; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; *n)* composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori

La RT riferisce che nell'articolo in esame vengono individuati e definiti gli organi di governo delle università e la loro articolazione, con l'osservanza di principi e criteri direttivi sulla base dei quali le università provvedono a modificare i propri statuti, e con invarianza della spesa.

Nello specifico, la relazione tecnica si sofferma:

– sulla lettera g), ove trova definizione la nuova composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici membri non elettivi, ad eccezione di una rappresentanza elettiva degli studenti, il che determina un risparmio sia in termini di costo delle relative procedure, sia in termini di spese di funzionamento dell'organo. Allo stato attuale, prosegue la RT, il Consiglio di amministrazione è composto da un numero più elevato di componenti, in particolare da 25/ 30 unità. Pur considerando la previsione della non appartenenza di almeno il 40 per cento dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo e la designazione di componenti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovate competenze in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello, è possibile stimare una notevole riduzione dei costi per lo svolgimento delle sedute, riduzione che potrebbe quantificarsi in almeno 1.000.000 di euro per gettoni di

relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza degli studenti; o) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 3, lettera g), del presente articolo; p) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico di altre università statali, non statali o telematiche; decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle sedute del senato accademico e del consiglio d'amministrazione; q) attuazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, di quello di accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.

presenza (considerando il costo minimo di 100 euro a seduta per soggetto, per un totale di 11 sedute l'anno, moltiplicato per il totale degli atenei statali pari a circa 60);

– sulla lettera *i*), ove si provvede alla sostituzione della figura del direttore generale a quella dell'attuale direttore amministrativo; la previsione che il trattamento economico del direttore generale sia determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Al riguardo, anzitutto sotto il profilo metodologico, pur considerando che il dispositivo in esame dovrebbe trovare attuazione ad invarianza d'oneri per la finanza pubblica, occorre nondimeno rilevare che detta neutralità dovrebbe essere comunque comprovata alla luce di dettagliati elementi e dati che siano idonei a documentarne la effettiva sostenibilità, come previsto espressamente dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità.

In proposito, va infatti premesso che, pur a fronte della nuova configurazione del consiglio di Amministrazione indicata dalla lettera *g*) del comma 2 (di soli 11 componenti non elettivi), considerando l'affermazione indicata dalla RT circa l'attuale composizione media di 25-30 elementi presso i 60 atenei, andrebbero forniti gli elementi di dettaglio sugli elementi da cui scaturisce detto dato, dal momento che la disciplina vigente, prevista dall'articolo 16 della legge n. 189 del 1990, si limita a riferire che la composizione dei consigli di amministrazione debba solo assicurare: "la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla legislazione vigente".

Anche attenendosi al solo dato quantitativo, se la legislazione vigente non pone un limite al numero dei componenti dei consigli di amministrazione, rinviandone la determinazione all'autonomia statutaria degli atenei, il dispositivo in esame stabilisce invece un tetto massimo ai componenti non elettivi degli stessi, che dovranno essere d'ora innanzi non più di 11.

Orbene, sempre per i profili di quantificazione, è chiaro che pur assumendo per verosimile l'ipotesi di 25-30 componenti, andrebbero tuttavia forniti adeguati elementi idonei a comprovare la verosimiglianza dell'ipotesi assunta, grazie alla quale solo il 40 per cento massimo della citata platea media sia attualmente da ricondurre alle componenti esterne all'ateneo; ipotesi, quest'ultima, che farebbe risultare tra i 10 e i 12 componenti l'attuale rappresentanza non elettiva nei consigli di amministrazione: valore, quest'ultimo, che di fatto si attesta intorno al numero massimo indicato alla lettera g), per cui non è chiaro come possano derivarne, di per sé, dei risparmi di spesa. In presenza di una aliquota attuale di esterni all'ateneo inferiore a quella ipotizzata, il dispositivo potrebbe inoltre generare maggiori oneri.

Va inoltre rilevato che il computo dei risparmi annui ipotizzabili riportato dalla RT necessita di chiarimenti, dal momento che la quantificazione ivi pur operata, in considerazione dei parametri ivi indicati (n. 11 componenti, 100 euro *pro capite*, per 11 sedute all'anno per n. 60 atenei), condurrebbe ad una riduzione di spesa indicata in 1 milione di euro annui.

In proposito, non è stata resa nota quale sia la platea considerata a l.v., né alla luce di quali indicazioni di congruità sia stabilito il

numero delle sedute ipotizzate (11) ed il valore medio di 100 euro quale gettone di presenza per ogni seduta

In merito ai parametri di quantificazione riportati dalla RT a margine della lettera *i*), pur considerando che ivi si rinvia ad un apposito decreto ministeriale per la definizione dei parametri di riferimento ai fini del calcolo della retribuzione annuale spettante ai direttori generali delle Università, occorre, anche in tal caso, rilevare che la nomina dei direttori amministrativi delle Università è ad oggi disciplinata da singoli statuti ove si prevede, per lo più, la contrattazione di un apposita retribuzione *ad hoc*, scollegata da quella spettante alle figure dirigenziali di I fascia dell'area VII del CCNL dei dirigenti pubblici.

Pertanto, anche in tal caso, l'eventuale effetto additivo o di risparmio d'oneri che ne deriverà, dipende, di fatto, dal raffronto tra il trattamento attualmente in godimento per le figure di direttore amministrativo, e la retribuzione di riferimento che dovrebbe essere individuata solo in un secondo momento, alla luce dei criteri che saranno indicati successivamente con decreto del MIUR per il direttore generale.

In definitiva, per entrambi i profili indicati, in relazione alle lettere g) ed i), del comma in esame, va valutato l'inserimento di una apposita clausola di neutralità riferita alla finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano, altresì, i

propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza di specifici vincoli e criteri direttivi².

La RT, si sofferma anzitutto sulle lettere *a), b), c), d) e f)*, in merito alla riorganizzazione dell'intera struttura universitaria ed in particolare di quella dipartimentale, cui sono attribuiti i compiti didattici attualmente esercitati dai consigli di facoltà. Ne conseguirà una razionalizzazione ed una riduzione di organismi attualmente operanti nel campo della didattica. Inoltre, la previsione di un numero

² I vincoli sono i seguenti: a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie; b) riorganizzazione dei dipartimenti, assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei; c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio; d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo, fermo restando che il numero delle stesse non può essere superiore a sei, nove e dodici nel caso di università con un numero di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, rispettivamente, inferiore a millecinquecento unità, superiore a millecinquecento e inferiore a tremila unità, e superiore a tremila unità; e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c); f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da almeno un coordinatore di corso di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o di area didattica attiva nella struttura, dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente, e da una rappresentanza degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato; g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuendo, altresì, alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed l) e comma 3, lettere c) ed f) del presente articolo, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta; i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

minimo di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato afferenti al singolo dipartimento, rapportata alle dimensioni dell'ateneo (numero minimo 35 ovvero 45 nelle università con organico di professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità), comporterà una riduzione del numero dei dipartimenti, con economie di spesa e una distribuzione più adeguata delle risorse finanziarie, anche tenuto conto dell'istituzione, peraltro facoltativa, di strutture di raccordo proporzionate alle dimensioni ed alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo. Resta fermo che le stesse non possono essere superiori a 6, 9 e 12, per le università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, rispettivamente, inferiore a millecinquecento unità, superiore a millecinquecento e inferiore a tremila unità, superiore a tremila unità;

In merito alla lettera *e*), afferma che la semplificazione dell'articolazione interna, prevista per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, potrà comportare economie di spesa e una distribuzione più adeguata delle risorse finanziarie;

Sulla lettera *g*), la RT si riferisce della istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti/studenti al fine di assicurare la qualità della didattica. Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto la commissione dovrà operare senza l'attribuzione di alcun compenso o gettone di presenza. Non sono previste inoltre spese di missione, atteso che i componenti saranno rispettivamente scelti all'interno della stessa struttura e fra gli iscritti presso l'ateneo.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur premesso che l'intero dispositivo è chiaramente finalizzato, nel suo complesso, alla realizzazione di risparmi di spesa, come attestato dalla RT, si segnalano le norme indicate alle lettere e) e c) - f), dal momento che, nonostante ai dispositivi richiamati siano associabili specifici effetti finanziari, la RT non appare fornire indicazioni esaustive in merito.

In particolare, in relazione alla lettera e), la previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di dotarsi di un'articolazione organizzativa interna anche "semplificata" prefigura la creazione di una struttura che attualmente non sembra prevista dalla legislazione vigente.

In termini analoghi, l'istituzione di un organo deliberante nelle strutture indicate dalla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, prefigura la creazione di una articolazione aggiuntiva rispetto a quelle dipartimentali previste dalla legislazione vigente, da cui potrebbero derivare oneri aggiuntivi in termini di spese di funzionamento.

Per entrambi i dispositivi, pertanto, al fine di scongiurare la formazione di nuovi oneri che trovino poi copertura a carico del bilancio, sarebbe pertanto necessario valutare l'opportunità di apporre un'esplicita ed effettiva clausola di invarianza.

In proposito, andrebbero altresì prodotti i dati e gli elementi necessari a confermare l'effettiva sostenibilità dei detti oneri a carico degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 4 stabilisce che gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettere *a)*, *c)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)*, e 3, lettere *g)*, *h)* ed *i)*.

La RT afferma che l'adozione di specifiche modalità di organizzazione per gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale non dà luogo ad oneri aggiuntivi ed è necessaria in quanto le peculiarità di dette istituzioni richiedono modelli organizzativi differenziati sia sotto il profilo dell'offerta formativa che delle dimensioni.

Al riguardo, in considerazione della apposita clausola di invarianza ivi disposta, non vi sono osservazioni.

Va tuttavia ribadito che ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, anche la apposizione di clausola di neutralità dovrebbe essere comprovata alla luce di dati ed elementi idonei ad attestarne la effettiva sostenibilità

Il comma 6 stabilisce che in prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 2 e 3 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. Ad eccezione del rettore e dei

rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie é adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, in considerazione della apposita clausola di invarianza ivi disposta, non vi sono osservazioni.

Ciò non di meno, si ribadisce che ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità anche la apposizione di clausola di neutralità dovrebbe essere comprovata alla luce di dati ed elementi idonei ad attestarne la effettiva sostenibilità

Il comma 7 prevede che, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.

La RT riferisce che la costituzione di una commissione, composta da tre membri in possesso di adeguate competenze professionali, con il compito di predisporre le opportune modifiche statutarie, è stabilito solo in caso di mancato rispetto da parte dell'università del termine previsto al comma 2. Le eventuali spese di

missione possono quantificarsi in un importo massimo di 4.000 euro e trovano copertura negli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per tale tipologia di spesa.

Al riguardo, anche in questo caso, si ribadisce che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità anche la apposizione di clausola di neutralità dovrebbe essere comprovata alla luce di dati ed elementi idonei ad attestarne la effettiva sostenibilità.

A maggior ragione si sottolinea che la RT stessa attesta un maggiore onere, seppure limitato, gravante sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 3

(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)

Il comma 1 stabilisce che al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.

Il comma 2 prevede che la federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

Il comma 3 stabilisce che la federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto prevede che le eventuali strutture di gestione della stessa sono costituite da componenti degli organi accademici delle università federate, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 stabilisce che il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione, sentita l'ANVUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni interessate.

La RT afferma che le norme indicate ai commi da 1 a 4, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività didattica, di ricerca e gestionale e di ottimizzare l'utilizzazione di strutture e di risorse, prevedono la fusione o l'aggregazione di due o più università in strutture federative, sulla base di un progetto che tiene conto anche della compatibilità finanziaria. Tale previsione è volta a generare rilevanti economie di spesa.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, dal momento che i processi di fusione ed accorpamento sono ragionevolmente destinati alla realizzazione di economie di spesa, non vi è nulla da osservare.

Pur tuttavia, al fine di fornire un quadro dei possibili risparmi che potranno derivare dalle misure richiamate, ferma restando l'autonomia degli atenei nella adozione dei relativi atti, andrebbero richiesti elementi in ordine:

- a) al numero degli accorpamenti ipotizzabili e delle sedi universitarie coinvolte;
- b) alle economie ipotizzabili, in termini di riduzione delle spese di funzionamento e per la didattica;
- c) ai risparmi che ne potranno derivare in termini di spese di personale.

Il comma 5 prevede che in attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato, disponendo, altresì, in ordine all'eventuale concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT riferisce che ivi sono previsti incentivi finanziari per il trasferimento per mobilità di professori e ricercatori, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali incentivi non

comportano maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sono concessi nei limiti delle disponibilità annue del fondo di finanziamento ordinario delle università.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre segnalare che l'espressa previsione di misure finanziarie di incentivo alla mobilità per il personale docente e tecnico-amministrativo, senza l'indicazione del relativo onere, né delle risorse aggiuntive con cui farvi fronte, prefigura la formale copertura di nuovi oneri a carico del bilancio, che non è consentita dall'ordinamento contabile vigente³.

TITOLO II

NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Articolo 4

(Fondo per il merito)

Il comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale per il merito, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali standard.

Il fondo è destinato a:

³ In proposito, pur considerando l'autonomia finanziaria delle università, è opportuno richiamare la circostanza che l'attuale fondo ordinario a carico del bilancio statale contribuisce in molti casi al finanziamento di oltre l'85 per cento delle spese complessive degli atenei, in numerosi casi, anche della misura del 90 per cento. Ne consegue che i margini di utilizzabilità per la copertura di nuovi oneri appaiono assai limitati, a meno di non scontare i relativi effetti nell'ambito di un successivo adeguamento della dotazione del medesimo in sede di manovra annuale.

a) erogare premi di studio; quali deve essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;

b) fornire buoni studio, una quota dei quali deve essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito

c) garantire prestiti d'onore.

Il comma 2 prevede che il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione ivi indicate⁴.

Il comma 3 stabilisce che il coordinamento operativo dello svolgimento delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori *standard* tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina, altresì, il contributo massimo richiesto

⁴ In particolare: a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard; b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti; c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione; d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti; e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti; f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti; g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate; h) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1; i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.

agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

Il comma 4 stabilisce che la gestione della operatività de fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata a Consap Spa la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.⁵

Il comma 5 prevede che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie dei fondo stesso.

Il comma 6 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

Il comma 7 prevede che il fondo è alimentato con le risorse ivi indicate⁶.

Il comma 8 prevede che il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche

⁵ Provvedendo a: a) gestire l'operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione; b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali; c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l'esposizione del fondo; d) selezionare con procedura competitiva l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

⁶ Si tratta di: a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi; b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni; c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c); d) i contributi di cui al comma 2, lettera g), e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

Il comma 9 prevede che all'articolo 10, comma 1, lettera 1-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito».

La RT riferisce che il dispositivo prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo speciale finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali *standard*, con lo scopo di erogare premi di studio e buoni studio che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito. Il fondo garantirà altresì prestiti d'onore. L'istituzione di un apposito comitato consultivo non prevede oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto formato da rappresentati dei Ministeri e dei donatori.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che il dispositivo appare compatibile con l'effettuazione di spese entro un tetto massimo, annualmente definito in base alle risorse effettivamente affluite all'apposito fondo e la esplicita clausola di neutralità ivi stabilita al comma 8 per il comitato di gestione delle risorse, occorre valutare le ricadute degli eventuali maggiori oneri, in termini di

minori entrate, per effetto alla deducibilità prevista al comma 9 ai fini dell'IRPEF, delle risorse devolute a tal fine.

Infatti la previsione, mediante una specifica modifica del TUIR, della deducibilità dalle imposte sui redditi delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore del Fondo per il merito, appare suscettibile di determinare in ogni caso effetti finanziari in termini di minori entrate, che la RT non prende in considerazione e che andrebbero quantificati e coperti.

Articolo 5

(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario)

Il comma 1 prevede che il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento gli obiettivi ivi indicati⁷.

Il comma 2 stabilisce che nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, il Governo si attiene ai

⁷ In particolare: a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; b) revisione della disciplina concernente la contabilità al fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e l'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi; c) valorizzazione e qualificazione della attività didattiche e di ricerca del personale accademico, disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei risultati conseguiti; d) introduzione di un sistema di valutazione ex-post delle politiche di reclutamento degli atenei; e) revisione, in attuazione del titolo V della Parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore.

principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e principi e criteri direttivi ivi elencati⁸.

Il comma 3 prevede che nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b*), il Governo si attiene ai principi e criteri ivi esposti⁹.

⁸ In particolare: a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria; b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne; c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g); d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

⁹ I criteri sono: a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornata dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla normativa vigente; estensione ai dipartimenti e ai centri autonomi di spesa universitari del sistema di tesoreria unica mista vigente; b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo; c) la previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica; d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro percentuali definite dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, la consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti; e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata; f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso; g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l'università non può garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili, nell'ipotesi in cui l'ateneo non può fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi; h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano; i) previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di

La RT si limita a riferire che il dispositivo reca una articolata delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, la cui attuazione dovrà però avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che il dispositivo in esame provvede alla formulazione di una delega i cui i effetti finanziari, presumibilmente virtuosi, non sono meglio precisati ma che, comunque, dovrà operare nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, occorre formulare alcune indicazioni metodologiche alla luce del nuovo impianto dei principi e regole previste dalla legge di contabilità.

In proposito, l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 prevede espressamente che le deleghe da cui potranno derivare nuovi o maggior oneri *ex ante* non stimabili, possono rinviare ai singoli decreti legislativi di attuazione la quantificazione degli effetti d'impatto sulla finanza pubblica.

Relativamente alla clausola di neutralità ivi indicata, va ricordato che è oramai disciplinata dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità che ne condiziona la legittimità alla integrazione di tutti quei dati ed elementi che siano comunque idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità degli oneri a valere delle sole risorse già previste a legislazione vigente

rientro finanziario; l) previsione di un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei.

Il comma 4 stabilisce che nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e d), il Governo si attiene a precisi principi e criteri direttivi¹⁰.

¹⁰ Questi sono: a) determinazione dell'impegno dei professori universitari e dei ricercatori universitari nei regimi del tempo pieno e del tempo definito anche in relazione alla specificità degli ambiti scientifici di appartenenza e alle connesse attività professionali, sentiti l'ANVUR e il Consiglio universitario nazionale(CUN); b) disciplina delle modalità di passaggio dall'uno all'altro regime di cui alla lettera a); c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa l'attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecento cinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per quello di tempo definito; d) disciplina delle modalità di verifica dell'effettivo svolgimento da parte dei docenti dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché delle modalità di verifica dell'impegno scientifico dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e a tempo definito, prioritariamente attraverso i titoli prodotti e la relazione di cui alla lettera f); esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione negativa, dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca; e) individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e l'esercizio di altre attività o incarichi; definizione dei criteri generali per l'assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione scientifica per conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque salva la possibilità di svolgere liberamente attività anche retribuite di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché di valutazione; individuazione dei casi in cui l'assunzione di incarichi esterni o istituzionali comporta l'obbligo dell'aspettativa con o senza assegni; f) disciplina dell'obbligo per i professori universitari di presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica; g) previsione di meccanismi di incentivazione a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO) volti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari; previsione che, in caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti; h) previsione di procedure di mobilità professionale dei professori e ricercatori per lo svolgimento di attività, previo collocamento in aspettativa, presso soggetti e organismi pubblici o privati anche a scopo di lucro; i) revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ed in particolare, trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale con invarianza complessiva della medesima; l) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività; m) rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, con conseguente abolizione del periodo di straordinario e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia, eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale; n) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui alla lettera m); o) attribuzione di una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva al loro inquadramento in ruolo, la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università, la percentuale dei professori reclutati da altri atenei, la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari e il grado di internazionalizzazione del corpo docente.

La RT afferma, in particolare, sul comma 4 che:

– alla lettera *l*), la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività comporta una previsione di spesa di circa 11 milioni di euro in relazione al personale in servizio ed alle future assunzioni legate all'espletamento delle procedure di valutazione comparativa in essere, come indicato nell'Allegato 1 che a seguito si riproduce:

Impatto delle misure previste dall'articolo 5, comma 4, lettera l)

Tipologia	N.	Stipendio attuale	Stipendio adeguamento	con incremento di spesa (1)
Ricercatori non confermati e procedure in corso	1.375	32.170,57	40.040,87	10.821.662,50

(1) Per l'adeguamento della retribuzione iniziale dei ricercatori non confermati al livello della retribuzione dei ricercatori con un anno di anzianità, ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.

Trattandosi di un onere *una tantum*, la relativa copertura é limitata al primo ed al secondo anno di applicazione della disposizione e viene assicurata dall'articolo 15, comma 7;

– alle lettere *i*) ed *m*), la neutralità finanziaria della revisione del trattamento economico, con il passaggio dal sistema della classe/scatto biennale a quello triennale é dimostrata dalla tabella di cui all'Allegato 2 di seguito riportata.

Allegato 2
Rimodulazione classi stipendiali docenti universitari attualmente in servizio

L'esemplificazione è limitata alla figura di tempo pieno delle tre qualifiche universitarie che godono di doppia progressione per classi stipendiali. Nella simulazione si considerano solo alcuni scaglioni di anzianità

I fascia		
Anzianità	stipendio a.l. per 13 mensilità	
	sistema attuale	nuovo sistema (**)
confermato (*)	38.964,33	38.964,33
16 anni	57.667,21	57.667,21
20 anni	64.587,27	62.857,26
24 anni	71.507,34	68.047,31
28 anni	78.427,40	78.427,40
<i>valore classe</i>	<i>3.117,15</i>	<i>4.675,72</i>
<i>valore classe</i>	<i>3.460,03</i>	<i>5.190,05</i>

II fascia		
Anzianità	stipendio a.l. per 13 mensilità	
	sistema attuale	nuovo sistema (**)
confermato (*)	27.670,36	27.670,36
16 anni	40.952,13	40.952,13
20 anni	45.866,39	44.637,82
24 anni	50.780,64	48.323,52
28 anni	55.694,90	55.694,90
<i>valore classe</i>	<i>2.213,63</i>	<i>3.320,44</i>
<i>valore classe</i>	<i>2.457,13</i>	<i>3.685,69</i>

Ricercatori		
Anzianità	stipendio a.l. per 13 mensilità	
	sistema attuale	nuovo sistema (**)
confermato (*)	19.764,58	19.764,58
16 anni	29.251,58	29.251,58
20 anni	32.761,77	31.884,22
24 anni	36.271,96	34.516,86
28 anni	39.782,15	39.782,15
<i>valore classe</i>	<i>1.581,17</i>	<i>2.371,75</i>
<i>valore classe</i>	<i>1.755,09</i>	<i>2.632,64</i>

Note:

(*) docente/ricercatore che ha superato il triennio di conferma senza ricostruzione di camera.

(**) nella triennializzazione resta fermo il valore complessivo della progressione economica mentre si riduce il numero delle classi ed aumenta proporzionalmente il loro valore.

Al riguardo, anzitutto, sotto il profilo metodologico, occorre premettere che il dispositivo provvede a conferire un articolata delega concernente la riforma dello *status* e del trattamento economico della

docenza universitaria, provvedendo, tra l'altro, ad un adeguamento dello stipendio iniziale dei ricercatori universitari (lettera l) e ad un revisione degli scatti economici (lettere i ed m) - da biennali a triennali - per l'intera carriera docente (professori ordinari, associati, ricercatori), aspetti entrambi considerati dalla RT.

Pur tuttavia, in proposito, anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7, secondo periodo, della legge di contabilità (metodologia di redazione delle RT), è necessario rilevare che occorrerebbe disporre, in relazione alle lettere i) e m) - come in ogni caso di norme in materia di pubblico impiego - anche dei dati relativi al numero delle unità interessate, degli automatismi nonché delle prevedibili ricadute che le norme determinano sul trattamento giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili, come nel caso in esame, in relazione al personale degli enti di ricerca.

In particolare, venendo ai profili di quantificazione relativi alla lettera l), si osserva che la RT evidenzia infatti un onere espressamente indicato come *una tantum*, relativamente all'adeguamento del solo trattamento iniziale dei ricercatori non ancora confermati, che sono indicati in una platea di 1.375 unità: in proposito, andrebbe escluso che la misura presenti ricadute in termini di adeguamenti anche per categorie di dipendenti pubblici omologabili (es. enti di ricerca) non considerati dal dispositivo.

Sempre in relazione all'esame di profili di quantificazione, con riferimento alle lettere i) ed m), pur considerato che la RT riferisce in merito alle variazioni degli adeguamenti nelle fasce retributive di anzianità, sulla base del passaggio degli scatti da biennali a triennali,

appare però necessaria la puntuale esplicitazione del raccordo tra gli adeguamenti dovuti agli scatti triennali - come rideterminati nell'allegato 2 - ed i livelli retributivi complessivi che, con la progressione della anzianità di servizio, verranno a maturare i docenti.

In ordine ai profili di copertura inerenti alla lettera l), andrebbero acquisiti i dati circa la platea degli interessati, ma in relazione alla ipotizzabile data di scadenza del periodo prima della (eventuale) conferma in ruolo, dal momento che tale profilo appare decisivo ai fini dello scrutinio della corretta distribuzione degli oneri attesi tra il 2010 e il 2011.

Ad ogni modo, in ordine all'esame dei profili di stretta copertura finanziaria, così come indicata dal provvedimento, si rinvia all'esame dell'articolo 15, comma 7.

In relazione invece alle lettere i) ed m) - pur essendone intuibile, ad un primo esame, la causa dell'effetto finanziario, necessariamente associabile alla dilazione degli "scatti" per carriera economica dei docenti, che da biennali si tramutano in triennali - non appaiono comunque chiare le ragioni del perché dal confronto, disposto in Allegato 2 della RT, tra l'effetto dell'attuale ragione degli adeguamenti (biennali) e quello nuovo (triennali), la misura ne risulti, in termini complessivi, di per sé neutrale sotto il profilo finanziario, dipendendo essa anche da proiezioni che considerano l'andamento "quantitativo" della platea dei docenti nei prossimi anni, come si evince tra l'altro anche dalle disposizioni indicate all'articolo 9 circa la sostenibilità finanziaria della programmazione degli accessi alla docenza, a carico dei singoli atenei.

Sul punto, riprendendo quanto riferito sempre dall'articolo 17, comma 7, terzo periodo, della legge di contabilità, si sottolinea che la invarianza attestata dalla RT dovrebbe essere confermata anche alla luce di proiezioni circa l'andamento della popolazione degli studenti universitari nei prossimi anni e delle conseguenti proiezioni nei fabbisogni di docenti e ricercatori che ne conseguiranno per il sistema universitario.

Oltretutto, si rileva anche che il medesimo articolo 17, al comma 3, quarto periodo, impone che la RT rechi in aggiunta - ciò valendo anche in presenza di dispositivi di cui si asserisce l'invarianza finanziaria - l'illustrazione dei metodi utilizzati ai fini della verifica tecnica delle stime in sede parlamentare.

Il comma 5 prevede che nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi ivi esposti¹¹.

La RT non si sofferma nello specifico.

¹¹ Detti criteri sono: a) definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario; c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390; d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria; e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi; f) disciplinare, da parte del Ministero, i requisiti minimi necessari per l'accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti, anche ai fini della concessione del finanziamento statale.

Al riguardo, facendo riferimento a quanto stabilito dall'articolo 17, commi 2 e 3, della legge di contabilità in relazione a leggi di delega per i quali, per la complessità della materia, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari, se non all'atto della emanazione dei relativi decreti legislativi, si fa rinvio a quanto osservato in relazione al comma 3.

Il comma 6 stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 5, di concerto con il Ministro della gioventù e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine é prorogato di sessanta giorni.

Il comma 7 prevede che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

La RT non considera le norme in esame.

Al riguardo, considerando il tenore procedurale del dispositivo, non vi è nulla da osservare.

In generale, va comunque ricordato che sulla base dell'articolo 17, comma 2, della nuova legge di contabilità, se non sarà emanato un unico decreto legislativo, quelli comportanti oneri dovranno essere preceduti dalla copertura, non solo per un vincolo generale di copertura finanziaria, ma anche per rispettarne la condizione della non onerosità dell'articolo nel suo complesso.

TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E
RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO

Articolo 8

(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)

Il comma 1 prevede che sia istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata: «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera *m*), requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

Il comma 2 stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.

La RT non si sofferma, nello specifico, sulle norme.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur premesso che l'ordinamento vigente prevede procedure di concorso decentrate su base di ateneo, per cui l'indizione di un'unica sessione annuale a livello nazionale indicata dalla norma, appare, di per sé, suscettibile di produrre risparmi di spesa per il sistema universitario nel suo complesso, si osserva che nonostante la presenza di un limite massimo al numero delle abilitazioni alla docenza in un dato ambito disciplinare fissato dalla l.v. (il 100% del fabbisogno stimato per l'ambito disciplinare), il nuovo meccanismo appare altresì suscettibile di creare le condizioni per la formazione di una platea di "idonei" all'insegnamento universitario che poi potrebbe avanzare richieste legittime di inquadramento nel livello corrispondente.

Il comma 3 prevede che i regolamenti di cui al comma 2 provvedano alle finalità ivi analiticamente indicate¹².

La RT riferisce, in particolare, su alcune norme, rilevando in merito:

– alla lettera e), che la formazione di un'unica commissione di cinque membri ivi prevista per le procedure di abilitazione per ciascun

¹² In particolare: a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro; b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale; c) l'indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione; d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori scientifico-disciplinari, e l'individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; e) l'istituzione per ciascun settore scientifico-disciplinare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); f) che della commissione di cui alla lettera e) non può far parte più di un commissario della stessa università; che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; che ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; g) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera e) all'interno di liste, una per ciascun settore scientifico-disciplinare, contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d), ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza; h) l'integrazione delle liste di cui alla lettera g) con i professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore candidati ai sensi della medesima lettera, nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore oggetto dell'abilitazione e candidabili ai sensi della lettera g), sia inferiore a cinquanta, assicurando comunque un'adeguata presenza dei professori appartenenti a quest'ultimo; i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore scientifico-disciplinare; l) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa, ovvero nel triennio per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore, anche se concernente altro settore scientifico-disciplinare; m) le apposite modalità per il riconoscimento dell'abilitazione a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero; n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 11, comma 2; o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del FFO.

settore scientifico-disciplinare; il relativo funzionamento di tale commissione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica essendo i relativi oneri, come già previsto dalla normativa vigente, a carico delle università dove si svolge la procedura. A favore delle stesse potrà essere prevista la compensazione degli oneri connessi;

– alla lettera *f*), che la possibilità ivi prevista per gli atenei di esonerare parzialmente i commissari dalla ordinaria attività didattica verrà assicurato senza oneri aggiuntivi, anche attraverso una razionalizzazione dell'attività didattica. Ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo onere sarà a carico delle università dove si svolge la procedura, come già previsto dalla normativa vigente e pertanto non comporterà oneri aggiuntivi;

– alla lettera *o*), che le procedure ivi previste si svolgano presso gli atenei, che rendono disponibili le strutture e il supporto di segreteria e sostengono gli oneri per il funzionamento, alla stregua di quanto avviene attualmente per le procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210. Di detti oneri si terrà conto in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, come previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. Considerato che le procedure annue da attivare possono ipotizzarsi, per effetto delle riduzioni dei settori scientifico-disciplinari, da circa 370 a circa 190 (35 per cento in meno delle attuali) e che sono previsti almeno 5 componenti per la commissione nazionale (con un numero medio di 5 sedute di un giorno ciascuna e con un trattamento di

missione di 700 euro in totale per soggetto), si prevede un costo annuo di circa 17.000.000 di euro a fronte di quello sostenuto per le attuali procedure, pari a circa 25.000.000 di euro.

Al riguardo, innanzitutto, dal punto di vista metodologico, pur considerando che il riordino della materia delle procedure concorsuali per l'accesso alla docenza universitaria, appare, di per sé, riflettersi in una sensibile riduzione del numero delle procedure e delle commissioni, anche per l'effetto della riduzione degli ambiti disciplinari, occorre nondimeno soffermarsi sui profili indicati alle lettere e) (unica commissione nazionale per ambito disciplinare), f) (la possibilità per gli atenei di esonerare parzialmente i commissari dalla ordinaria attività didattica), o) (atenei sedi delle procedure di concorso nazionale), da cui appare ipotizzabile il prospettarsi di oneri aggiuntivi di spesa.

In proposito, per i profili di copertura, con specifico riferimento alla lettera e), occorre premettere che la legislazione vigente - come riferito dalla RT - già stabilisce che l'ateneo sede di procedura concorsuale debba farsi carico degli oneri connessi all'espletamento delle medesime. Sul punto, va rilevata la differenza tra l'espletamento di una procedura selettiva in ambito locale con pochi candidati dalla diversa ipotesi di sede di procedura selettiva per una abilitazione "nazionale", con le inevitabili ricadute in termini di assorbimento nella relativa commissione, della istruttoria del procedimento e, di conseguenza, della valutazione delle prove. Tali prove infatti, richiederanno un notevole numero di sedute dalla commissione.

Per la medesima ragione, quanto poi alla lettera f), sempre in merito alla copertura, appare plausibile che la possibilità ivi prevista, per gli atenei, di esonero parziale dei commissari dalla ordinaria attività didattica, appare assai difficile possa realizzarsi "parzialmente" e senza oneri aggiuntivi, dal momento che la stessa "mole" delle procedure concorsuali nazionali determinerà con ogni probabilità un assorbimento notevole del docente commissario, per l'intera durata della procedura.

Quanto alla prevista corresponsione di un compenso specifico per i commissari residenti all'estero, da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, appare evidente la previsione di un nuovo onere, alla luce della particolare onerosità delle nuove procedure nazionali. Anche in tale caso la previsione che della spesa si faranno carico le università dove si svolge la procedura, come già previsto dalla normativa vigente, così non comportando oneri aggiuntivi, appare meritevole di chiarimento.

Infine, venendo alla lettera o), la circostanza per cui per le procedure concorsuali siano gli stessi atenei a rendere disponibili le strutture e il supporto di segreteria e a sostenere gli oneri per il funzionamento, e che di detti oneri si terrà conto in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, non appare di per sé una garanzia del fatto che tali oneri non costituiscano, almeno in buona parte, degli oneri aggiuntivi a fronte di fabbisogni amministrativi, specie per le procedure di reclutamento di alcuni aree disciplinari, che potranno essere consistenti rispetto al regime attuale,

che, come noto, vede sovente la partecipazione di un numero limitato di candidati.

In proposito, la certificazione da parte della RT di una ipotesi per cui, per effetto delle riduzioni dei settori scientifico-disciplinari, da circa 370 a circa 190 (35 per cento in meno delle attuali) e del fatto che sono previsti almeno 5 componenti per la commissione nazionale (con un numero medio di 5 sedute di un giorno ciascuna e con un trattamento di missione di 700 euro in totale per soggetto), si prevede un costo annuo di circa 17.000.000 di euro a fronte di quello sostenuto per le attuali procedure, pari a circa 25.000.000 di euro, non appare fornita di necessario corredo di dati idonei a comprovarne la fondatezza.

Per tutti i profili richiamati, appare indispensabile ricordare quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della nuova legge di contabilità, laddove, per le norme provviste di clausola di neutralità, è prescritto che le RT debbono contenere tutti i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di effettiva invarianza sulla finanza pubblica, anche attraverso la indicazione dell'entità delle risorse già stanziata in bilancio per le medesime finalità.

Articolo 9

(Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico)

Il comma 1 prevede che le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo

1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d*) della presente legge. La programmazione assicura, tra l'altro, la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.

La RT afferma che le nuove procedure di reclutamento introducono criteri più rigorosi, tenuto conto che la sostenibilità dell'onere deve essere assicurata nel tempo con riferimento alla dinamica retributiva del personale interessato. Si evidenzia inoltre che non viene alterato il quadro normativo previsto per le assunzioni di personale delle università con il rispetto dei relativi vincoli (articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1).

Al riguardo, per i profili di copertura, si rinvia alle considerazioni formulate all'articolo 5

Il comma 2 stabilisce che le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e

all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, ivi specificamente elencandone i criteri¹³.

¹³ Essi sono: a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante; b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera m), degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo; c) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori ordinari della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente ovvero con docenti del medesimo settore di altri atenei scelti all'interno della lista di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c); possesso da parte dei componenti della commissione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g); previsione che la commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo; d) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell'ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali; e) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato, al dipartimento, ai fini delle procedure di cui alla lettera f); f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore; g) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento un'altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera e); h) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno decennale; i) facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali di disciplinare autonomamente la composizione della commissione di cui alla lettera c), nonché le procedure di cui alla lettera f), fermo restando il numero minimo di cinque componenti.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, per i profili di copertura riguardanti la lettera c), si ribadisce che la clausola di invarianza non fornisce evidenza dei dati ed elementi illustrati dalla RT, come previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità.

Articolo 10
(Assegni di ricerca)

Il comma 1 stabilisce che le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

Il comma 5 prevede che agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzione dalle imposte sui redditi), nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni (esclusione dell'assegno dai versamenti contributivi).

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, per i profili di copertura, considerato che il comma 1 definisce l'operatività del dispositivo in esame quale facoltà da esercitarsi da parte degli atenei nell'ambito delle loro risorse disponibili, non vi sono osservazioni.

Con riferimento al comma 5 si rileva che l'esenzione dalle imposte sui redditi degli assegni di ricerca appare suscettibile di determinare minori entrate che dovrebbero essere quantificate e coperte, mentre la RT non tratta in alcun modo l'agevolazione fiscale in esame.

Il comma 6 prevede che l'importo degli assegni di cui al presente articolo é determinato dall'ateneo, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, nono periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.

La RT si sofferma sul comma, ribadendo che ivi si prevede che l'ateneo determini l'importo dell'assegno di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, nono periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale disposizione non determina oneri aggiuntivi in quanto il relativo trattamento economico rimane invariato.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Il comma 7 stabilisce che il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario al finanziamento di assegni di ricerca da attribuire con apposito bando, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, previa presentazione di specifici programmi di ricerca, a giovani studiosi di elevate e

comprovate capacità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, scelti all'esito di procedura avviata con apposito bando. I vincitori possono scegliere l'università e la struttura ove svolgere la propria attività, con l'assenso delle stesse. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), e si avvalgono, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. E' oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della se prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

La RT non esamina la norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, oltre a ribadire quanto già riferito in merito alla necessità di richiesta di dati ed elementi idonea a comprovare l'effettiva sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria, prescritta dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, si rileva che però la stessa istituzione della commissione nazionale per la valutazione dei programmi di ricerca prefigura il sorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in termini sia di compensi ai componenti che di funzionamento.

Articolo 11
(Contratti per attività di insegnamento)

Il comma 1 prevede che le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici.

Il comma 2 prevede che le università possono, altresì, stipulare contratti, a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, del titolo di specializzazione medica, ovvero dell'abilitazione costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT afferma che il dispositivo prevede che il conferimento degli incarichi in questione avvenga nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal bilancio degli atenei e nel rispetto dei limiti previsti dal citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Al riguardo, considerato che il dispositivo opera nei limiti delle disponibilità di bilancio, nulla da osservare.

Articolo 12

(Ricercatori a tempo determinato)

Il comma 1 prevede che, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.

Il comma 2 prevede che i destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.

Il comma 3 prevede che ai fini della selezione, la commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.

Il comma 4 stabilisce che i contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

Il comma 5 prevede che i destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.

Il comma 6 prevede che le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

Il comma 7 stabilisce che ai ricercatori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9.

Il comma 8 prevede che il trattamento economico spettante ai

destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 3 per cento.

Il comma 9 prevede che il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. E' oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

Il comma 10 prevede che i contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

Il comma 11 stabilisce che la valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

La RT riferisce che l'articolo prevede che per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo è elevabile fino a un massimo del 30 per cento.

La medesima RT assicura che, annualmente, verranno destinate apposite risorse, a valere sul fondo di finanziamento ordinario, per il finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso di determinati titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. Il rinnovo del contratto non può tradursi automaticamente in una immissione nei ruoli in quanto quest'ultima rimane subordinata al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

La previsione della istituzione di una o più commissioni per la selezione dei ricercatori a tempo determinato non genera per il funzionamento delle stesse oneri aggiuntivi a carico della finanza

pubblica, in quanto tali procedure sostituiscono quelle previste nel sistema attuale per la selezione dei ricercatori a tempo indeterminato.

Al riguardo, per i profili di copertura, va premesso che il dispositivo è destinato ad operare nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Pur tuttavia, dal punto di vista metodologico, la mera indicazione di doversi provvedere, per il futuro, alla appostazione di apposite risorse nell'ambito della dotazione annuale del fondo ordinario, sembrerebbe creare le condizioni per il rinvio, al futuro, della formale copertura di nuovi oneri. Si tratta di un meccanismo che, per gli aspetti tecnici, andrebbe sostanzialmente rivisto, in quanto tale da non garantire la copertura *ex ante*.

Articolo 14

(Disciplina dei lettori di scambio)

Il comma 1 stabilisce che in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

Il comma 2 prevede che gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro

degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.

La RT riferisce che il dispositivo prevede che in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedano l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire incarichi annuali a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità. La relativa copertura finanziaria è assicurata nell'ambito dei predetti accordi culturali.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una clausola di neutralità che preveda che ai relativi accordi si provveda senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 15

(Norme transitorie e finali)

Il comma 7 prevede che all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera l), valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed in 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT osserva, conclusivamente, che il disegno di legge, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 5, comma 4, lettera l), alla copertura del quale si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 7, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come disposto nella clausola di neutralità finanziaria di cui al medesimo articolo, in quanto lo stesso, essendo preordinato alla riorganizzazione del sistema universitario, presumibilmente comporterà economie di spesa.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate a margine dell'articolo 5, comma 4, lettera l).

In merito al comma 5, andrebbe confermata l'effettiva disponibilità dei fondi di cui all'articolo 5 della legge n. 370 del 1999 (fondo per gli assegni di ricerca) per i 2010 e 2011¹⁴.

¹⁴ In proposito, ad una interrogazione al sistema DATARMART-RGS aggiornata al 24 febbraio 2010 si segnala che la disponibilità di competenza del 2010 risultava pari all'intero stanziamento annuale previsto e pari a 25,8 milioni di euro. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMICA E DELLE FINANZE, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Sistema informativo *DATAMART-R.G.S.*, stampa disponibilità capitolo 7310 della rubrica del MEF (Stato di previsione n. 2). bilancio dello Stato per il 2010.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>